

Oggetto: Gara d'appalto mediante procedura aperta per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della piattaforma impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti urbani in contrada Pace nel Comune di Messina - CUP J44E13000340001 – CIG 55388378E1.

Definanziamento intervento.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Attività ex OCDPC 148 del 18.02.2014 in materia di rifiuti

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n.225;
- Visto il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale (*"Codice Ambiente"*);
- Visto il d.lgs.163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (nel seguito *"Codice"*);
- Visto il d.P.R. 05.10.2010 n.207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163"*;
- Vista la nota 6422/07AD/rl del 19.10.2007 (acquisita al prot. ARTA n°75927 del 24.10.2007) con la quale la ditta Messinambiente SpA, ha inoltrato al Dipartimento regionale Ambiente e Territorio istanza di rilascio AIA, ai sensi del d.lgs.59/2005 (attività industriale categoria 5, punto 5.4 Allegato I) e, nel contempo, istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art.23 del Codice Ambiente per il progetto *"costruzione, gestione operativa, chiusura e gestione post-operativa di una discarica controllata in c.da Pace del Comune di Messina"*;
- Visto il decreto del Dirigente Responsabile del Servizio (d.R.S.) n°886 del 13.8.2009, con il quale il Dipartimento del Territorio e dell'Ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del d.lgs.59/2005 e del d.lgs.152/2006, ha rilasciato AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale – per l'impianto IPPC in argomento, alla società Messinambiente S.p.A.; la capacità massima della discarica autorizzata è 330.000 m³; tra le prescrizioni, al punto 55, è prevista la modifica dell'impianto di stabilizzazione della frazione organica - *dal tipo chimico a quello biologico* - con relativa richiesta di AIA;
- Vista la nota del 04.8.2009, con la quale la ditta Messinambiente SpA ha inoltrato al DAR istanza di AIA per l'impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti, in ottemperanza della prescrizione n°55 dell'AIA d.R.S. 886 del 13.8.2009;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Siciliana e nominato il Presidente della Regione Siciliana Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010 n.3887 *"Immediati interventi per fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana"*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.170 del 23 luglio 2010;
- Visto il d.D.g. 458 del 13.7.2010, con il quale il Dipartimento regionale dell'Ambiente - ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del d.lgs.59/2005 e del d.lgs.152/2006 - ha rilasciato AIA alla Messinambiente S.p.A. per l'impianto TMB; l'impianto è autorizzato per una potenzialità massima di 280 t/giorno, e per le seguenti operazioni: D8, D9, D14, D15 Allegato B, parte IV del Codice; R3, R4, R5 e R13, Allegato C;
- Visto l'art.18 dell'OPCM 3899 del 24.9.2010 che indica ulteriori articoli del d.lgs.163/2006 che possono essere derogati dal Commissario Delegato, ovvero gli articoli 65, 66, 78, 79, 86, 87, 121, 124;
- Visto il decreto legge 26 aprile 2013 n.43, pubblicato sulla GURI. n.97 del 26 aprile 2013, *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze am-*

bientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, convertito con Legge n.71 del 24.6.2013; l’articolo 2 del citato d.L. 43/2013 proroga lo stato di emergenza in materia di rifiuti dell’OPCM 3887/2010 al 31.12.2013;

Considerato che il citato articolo 2, comma 1, prevede che “ ... *atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari tra l’altro a: e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti”;*

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n.514/GAB del 29 aprile 2013 con cui il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 2, comma 1, del d.L.43/2013;

Visto il decreto Presidenziale n.515/GAB del 06.5.2013 il quale stabilisce, all’art.1, che “*Il Commissario per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 26 aprile 2013 n.43 potrà avvalersi del personale appartenente all’amministrazione regionale*”, e all’art.2 che “*Il Commissario svolge funzioni di soggetto attuatore relativamente agli interventi indicati dall’art. 2 comma 1, lettera a), b) e c) del decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43*”;

Vista l’Ordinanza n°300 del 04/12/2013, con la quale il Commissario Delegato Emergenza Rifiuti ex OPCM del 09.7.2010, n°3887 – d.L. 43/2013, ha disposto (art.2) il subentro dello stesso Ufficio Commissariale al Comune di Messina ai fini dell’appalto per la realizzazione dell’impianto; (art.3) è dato atto che il progetto definitivo ricevuto è munito di AIA vigenti, per cui si impegna a verificare la progettazione, adeguarla ed approvarla propedeuticamente alla pubblicazione del bando per l’appalto integrato; ultimate le opere, il Commissario Delegato “[...] *provvederà alla consegna dell’impianto, autorizzato da citato provvedimento AIA, al soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti che si dovrà successivamente individuare. In nessun caso il Commissario Delegato potrà rimanere soggetto gestore degli impianti previsti nella citata procedura di AIA[...] (art.5)*”;

Vista l’Ordinanza n°368 del 30.12.2013, con la quale il Commissario Delegato Emergenza Rifiuti ex OPCM del 09.7.2010, n°3887 – d.L. 43/2013 ha approvato il progetto definitivo, ai sensi dell’art.5, comma 1, dell’OPCM 3887/2010, **e disposto il relativo finanziamento per € 14.972.906,96**, di cui € 12.323.143,62, per lavori e progettazione esecutiva ed € 2.619.763,34 per somme a disposizione dell’Amministrazione, nonché di contrarre mediante appalto integrato con progetto definitivo posto a base di gara, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n.148 del 18.02.2014 per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima Regione;

Visto l’art.1, comma 2, dell’OCDPC 148 citata, il quale stabilisce “*Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza. ...*”;

Visto l’articolo 1, comma 10, dell’OCDPC 148 citata, che dispone che “*Per l’attuazione delle presente ordinanza si provvede, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, in deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni: articoli 6, 7, 11, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 10, 12, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63,*

	65, comma 1, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 112, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, comma 3, 128 e 132, commi 1, 4 e 5, nonché le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e seguenti modifiche ed integrazioni”;
Rilevato	<u>che la predetta OCDPC 148 del 18.02.2014 è stata pubblicata Gazzetta Ufficiale n.46 del 25 febbraio 2014, per cui è scaduta il 26.8.2014;</u>
Visto	il d.lgs.46 del 04.3.2014 e “Linee di indirizzo” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.22295 del 27.10.2014, con il quale è stato abolito l’istituto del rinnovo periodico e rafforzato quello del riesame; d’altra parte: “sono prorogate le scadenze di legge delle AIA in vigore alla data dell’11.4.2014 (di fatto, la loro durata è raddoppiata)”;
Rilevato	<u>che in conseguenza del predetto d.lgs.46/2014, l’AIA “generale” di cui al dRS 886 del 13.8.2009 scade il 13.8.2019; quella “particolare” di cui al d.D.g.458 del 13.7.2010 scade il 13.7.2020;</u>
Vista	la nota 3971/14 del 27.5.2014, acquisita al prot. DRAR n°21141 del 28.5.2014, con la quale il soggetto gestore titolare delle autorizzazioni , Messinambiente Spa in liquidazione, ha chiesto al Servizio 7 – Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell’Acqua e Rifiuti, il rinnovo dell’AIA dRS 886 del 13.8.2009;
Vista	la disposizione del Dirigente generale DRAR ex OCDPC 148/2014 in materia di rifiuti, con la quale il F.D. ing. Achille Furioso è nominato RUP in oggetto;
Vista	l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n.227 del 06.3.2015, pubblicata in GURI n.62 del 16.3.2015, di prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto di cui alla citata OCDPC 148/2014 e di <u>mantenimento della contabilità speciale n.5446 fino al 31.8.2016;</u>
Vista	la disposizione n°37 del 20.5.2015 del Dirigente Generale DRAR ex OCDPC 148/2014 in materia di rifiuti, con la quale è disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di “ <i>Procedura aperta per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione della piattaforma impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti urbani in contrada Pace nel Comune di Messina - CUP J44E13000340001 – CIG 55388378E1</i> ”, all’operatore economico in A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa (capogruppo) – SICS S.p.A. (mandante) – Consorzio stabile C.F.C. s.r.l. (mandante), con sede legale in Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido, 182/2, che ha offerto una percentuale di ribasso del 13,4400% sull’importo a base d’asta, per cui, l’importo complessivo del contratto da stipulare è pari ad € 10.711.102,64 (Euro diecimilionisettecentoundicimilacentodue/64), oltre IVA, di cui € 328.791,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 124.670,61 per corrispettivi per la progettazione esecutiva al netto del ribasso d’asta;
Vista	la nota 4864/15 del 19.6.2015, con la quale il soggetto gestore, Messinambiente Spa (ora, in liquidazione), ha presentato al Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 1, VAS – VIA, istanza di proroga del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato con nota prot.834 dell’11.6.2009 e propedeutico alla AIA del 2009;
Vista	la nota 52608 del 29.10.2015 assunta al prot. DRAR n°1395 del 10.11.2015 e notificata all’ATI aggiudicataria con nota 1491 del 10.11.2015, con la quale l’Assessorato regionale BB.CC. - Servizio VIII – Pianificazione Paesaggistica afferma: “ <i>non risulta possibile la realizzazione delle opere di che trattasi in quanto in contrasto con l’adottato Piano d’Ambito [paesaggistico] n°9, ancorché il progetto suddetto risulta approvato per i profili di competenza, sicché il parere espresso dalla Soprintendenza di Messina risulta preclusivo nei confronti della realizzazione delle opere previste [...] in quanto in contrasto con le norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico dell’Ambito e della Provincia di Messina adottato per effetto del dDg 8470 del 04.12.2009</i> ”;
Visto	il ricorso n°366/2016 del Registro Generale presso il TAR Sicilia, con il quale l’ATI aggiudicataria ha impugnato la predetta prot.52608/2015 della Soprintendenza e il parere reso dalla stessa nella Conferenza dei Servizi del 09.7.2015;
Vista	la Sentenza n°1158/2016, notificata dal Consorzio stabile C.F.C. s.r.l., con prot.21187 del 13.5.2016 di questo DRAR, con la quale il TAR Sicilia ha accolto l’impugnativa dell’ATI aggiudicataria contro il provvedimento di cui alla prot.52608/2015 dell’Assessorato Beni Culturali, e quindi contro il parere reso dalla Soprintendenza di Messina nella Conferenza di Servizi del 09.7.2015, convocata dalla S.A. proprio per dirimere la vicenda; la suddetta Sentenza ha annullato il citato d.D.g. 8470/2009 nella parte in cui all’art.63 dispone “ <i>le autorizzazioni già rilasciate da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per progetti di opere non ancora intraprese alla data di adozione del presente Piano, restano valide per il termine di cinque anni dalla data del rilascio, come previsto dal Regolamento 1347/40 limitatamente alle</i>

	<i>aree in cui il piano non preclude loro la realizzazione”;</i>
Rilevato	che il 23.6.2016, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha proposto appello avverso la predetta Sentenza del TAR Sicilia n°1158/2016, iscritto al R.R. n°669/2016 del C.G.A.R.S. (Consiglio Giustizia Amministrativa);
Vista	l’Ordinanza n°240/2016, giusto il predetto appello, con la quale, in esito alla riunione della Camera di Consiglio del 26.7.2016, il C.G.A.R.S. ha sospeso l’efficacia esecutiva della predetta Sentenza del TAR n.1158/2016;
Visto	il decreto Assessoriale BB.CC. e Identità Siciliana n°6682 del 29.12.2016, con il quale è stato approvato il Piano Paesaggistico Ambito n°9 (Provincia di Messina), ai sensi dell’art.135 del d.lgs.42 del 22 gennaio 2004, così come modificato dal d.lgs.157 del 24 marzo 2006 e dal d.lgs.63 del 26 marzo 2008, nonché dell’art.3 della l.r.80/77; nel dettaglio dei vincoli del Piano Paesaggistico adottato, l’area della piattaforma ricade all’interno del Paesaggio Locale 1 “Stretto di Messina” (art.21) e, in particolare, all’interno della definizione 1c : “Paesaggio dei torrenti e dei valloni”; il <i>Livello di Tutela 1</i> stabilisce che in queste aree non è consentito: <i>“realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere”</i> ;
Vista	la deliberazione n°9 del 18.01.2017 della Giunta Regionale che, condividendo la proposta dell’Assessore Regionale per l’Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità di cui alla nota 8154 del 20.12.2016, esprime la rinuncia al giudizio del suddetto di appello iscritto nel Registro Ricorsi al n°669/2016 avverso la citata Sentenza del TAR Sicilia-Palermo n°1158/2016;
Vista	la Sentenza n°455/2017 del 30.10.2017 del CGA per la Regione Siciliana, con la quale, preso atto dell’intervenuta rinuncia dell’Amministrazione Regionale – Assessorato dei Beni Culturali, è stata dichiarata l’estinzione del giudizio d’appello proposto avverso la suddetta Sentenza del TAR n.1158/2016;
Visto	il decreto del Presidente della Regione Siciliana n°8 del 04.01.2018 con cui l’ing. Salvatore Cocina è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
Visto	il verbale della Conferenza dei Servizi del 28.3.2018, durante la quale il Responsabile dell’U.O. Paesaggistica della Soprintendenza di Messina ha dichiarato che <i>“la procedura di valutazione va riproposta anche alla luce dell’intervenuto piano paesaggistico approvato con decreto 6682 del 29.12.2016. L’area in cui ricade il progetto rientra nel contesto 1c livello di tutela 1, dove all’art.21 delle norme di attuazione del predetto piano “non è consentito realizzare discariche di rifiuti solidi urbani di inerti e di materiale di qualsiasi genere”; in sostanza, la Soprintendenza di Messina ha affermato che il parere di competenza sul progetto esecutivo da redigere a cura dell’ATI aggiudicataria, in conformità al definitivo posto a base di gara, non potrà essere positivo;</i>
Vista	la disposizione n°58 del 21.6.2018, con la quale il Dirigente generale DRAR ex Ufficio del Commissario Delegato ex OCDPC 148/2014, ha nominato il F.D. ing. Antonino Margagliotta di questo Dipartimento, Responsabile del Procedimento in oggetto, in sostituzione dell’ing. Achille Furioso;
Rilevato	che il 13.8.2019 è scaduta l’AIA di cui al dRS 886 del 13.8.2009;
Visto	il decreto dell’Assessore dei BB.CC. e dell’identità Siciliana n°90 del 23.10.2019, con il quale si dispone la riadozione del Piano Paesaggistico ATO 9 di Messina; l’art.39 delle Norme di Attuazione è riformulato e non impedirebbe la realizzazione del TMB;
Visto	il d.P.Reg. 2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n.264 del 14.6.2020, è stato conferito all’ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
Vista	la nota 27342 dell’8.7.2020, con la quale il RUP (nota condivisa dal Dirigente generale DRAR) ha chiesto all’ATI aggiudicataria, di rinnovare l’offerta tecnico-economico temporale, ai sensi dell’art.11, comma 6, d.lgs.163/20016 e ss.mm.ii., e la relativa garanzia provvisoria, ai sensi dell’art.93 del medesimo Codice Appalti. In dettaglio, l’ATI è stata invitata a considerare – tra l’altro – A) che la progettazione esecutiva della discarica dovrà necessariamente variare le previsioni del progetto definitivo posto a base di gara, ai sensi dell’art.169, commi 3 e 4, del Regolamento LL.PP. dPR 207/2010, sopra citato, fermo restando il mantenimento degli inderogabili obiettivi quantitativi, qualitativi e funzionali della discarica e del complesso impiantistico; B) data l’urgenza, la possibilità dell’Amministrazione di impartire la disposizione di redazione del Progetto Esecutivo, anche in pendenza della stipulazione del contratto, comunque solo <u>dopo</u> l’ottenimento della nuova AIA; C) l’assistenza tecnica per l’istruttoria del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art.27-bis del vigente Codice Ambientale, finalizzato all’ottenimento della nuova AIA, alla luce della disponibilità che la stessa ATI ha preliminarmente assentito in sede di conferenza dei servizi istruttoria del 02.7.2020; in calce alla nota in parola, è richiesto

	all'ATI di dichiarare l'espressa rinuncia a corrispettivi ulteriori, sia per l'istruttoria PAUR, sia per eventuali livelli di progettazione inferiori/intermedi rispetto all'esecutivo richiesto nell'appalto, e l'accettazione che detta dichiarazione venga assunta in contratto;
Vista	la nota 27869 del 10.7.2020, sottoscritta dal RUP, dal Dirigente del Servizio 8 e dal Dirigente generale DRAR, pro-tempore, ha chiesto a Messinambiente SpA e alla SRR Messina Area Metropolitana, territorialmente competente, di condividere ed approvare espressamente il subentro di questo Dipartimento ex OCDPC 148 del 18.02.2014 e ss.mm.ii. in materia di rifiuti, nella titolarità delle AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) già decretate e in scadenza, come specificate in narrativa, in atto intestate a Messinambiente SpA, allo scopo di accentrare nel medesimo soggetto istituzionale la procedura di riesame al fine del rinnovo, ai sensi dell'art.29-octies del Codice Ambiente, giusto procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art.27-bis del medesimo Codice;
<u>Rilevato</u>	<u>che il 13.7.2020 è scaduta l'AIA di cui al DDG n°458 del 13/07/2010;</u>
Vista	la nota 1287 del 22.7.2020, con la quale la SRR Messina Area Metropolitana ha aderito alla richiesta di questo DRAR, prot.27869/2020;
Vista	la nota del 28.7.2020, con la quale la Curatela Fallimentare di Messinambiente SpA in Liquidazione ha comunicato che il 24.7.2020 si è conclusa la vendita dei beni aziendali; l'offerente aggiudicatario non ha esercitato l'opzione di richiesta del trasferimento delle autorizzazioni in essere che, pertanto, rimangono in capo alla medesima SpA.; la Curatela ha evidenziato che l'eventuale cessione della titolarità richiesta è subordinata all'espletamento della procedura da codice civile in caso di fallimento e che, in ogni caso, non può rinunciare al rimborso delle spese sostenute per la progettazione e ammontanti a € 714.900,12;
Vista	la nota dell'11.8.2020, acquisita al prot. DRAR n°32279 stesso giorno, con la quale Consorzio Integra, Capogruppo, ha aderito alla richiesta di rinnovo dell'offerta economica e tecnico-temporale prot.27342 dell'8.7.2020, confermando anche la disponibilità all'assistenza tecnica all'istanza PAUR;
Vista	la disposizione n°104 del 17.9.2020 del Dirigente generale DRAR ex OCDPC 148/2014, con la quale è stato preso atto che l'ATI aggiudicataria, all'epoca dell'aggiudicazione costituita da CCC Soc. Coop., capogruppo), SICS S.p.A. (mandante) e C.F.C. s.r.l. (mandante), è in atto così costituita: Consorzio Integra Soc. Coop., con sede in Bologna, via Marco Aurelio Lepido, 182/2, C.F. e P.I.: 03530851207, subentrata a Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Soc. Coop. – con sede in Bologna, via Marco Aurelio Lepido, 182/2, C.F. e P.I.: 00281620377 (capogruppo); European Construction Company S.p.A. - ECC SpA - con sede in Priolo Gargallo, S.P. 25, Priolo – Floridaia, km 2+00, C.F. e P.I.:01932080896, subentrata a Società Italiana Costruzioni Stradali S.p.A. - SICS SpA - con sede in Priolo Gargallo, S.P. 25, Priolo – Floridaia, km 2+00, C.F. e P.I.: 01143270898 (mandante); FCG srl, con sede in Santa Venerina, via Alessandro Volta, 139, C.F. e P.I.: 05522350874, subentrata a Consorzio Stabile CFC srl – CFC srl – con sede in Santa Venerina, via Provinciale, 45, C.F. e P.I.: 04083070872 (mandante);
Vista	la nota 36919 del 21.9.2020, con la quale il Dirigente generale DRAR pro-tempore ha chiesto al Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di volere confermare l'immediata disponibilità finanziaria per la realizzazione della piattaforma in argomento, attesa la scadenza della contabilità speciale n°5446 ex OCDPC 148/2014 al 31.8.2016; la richiesta è rimasta priva di riscontro;
Vista	la nota del 22.10.2020, con la quale la predetta Curatela ha trasmesso ai soggetti interessati il provvedimento del 21.10.2020 del Giudice delegato al Fallimento di Messinambiente Spa in Liquidazione che autorizza i curatori a condividere ed autorizzare il subentro di questo Dipartimento alla titolarità delle AIA scadute, <u>ma a condizione del contestuale pagamento della cifra di € 714.900,12</u> (sostenuta dalla società in fallimento per la redazione degli studi, del progetto preliminare e di quello definitivo);
Vista	la nota 46701 del 24.11.2020, con la quale questo DRAR ha chiesto al Comune di Messina di dare tempestiva esecuzione al provvedimento del Giudice delegato del Tribunale di Messina del 21.10.2020, avendo il Comune di Messina dichiarato di volere corrispondere alla Curatela l'importo di € 714.900,12, a fronte del consenso della Curatela a "condividere e approvare espressamente il subentro di questo Dipartimento ex OCDPC 148 del 18.02.2014 e ss.mm.ii. in materia di rifiuti, nella titolarità dell'AIA [...] e in scadenza, in atto intestate a Messinambiente;
Vista	la nota 438 del 07.01.2021, con la quale questo DRAR ha chiesto parere all'Ufficio Legale e Legislativo della Regione Siciliana riguardo alla possibilità che il Dipartimento si sostituisca al

	Comune di Messina anticipando il pagamento di € 714.900,12 alla Curatela Fallimentare di Messinambiente Spa in Liquidazione, riservandosi di esercitare successivamente la conseguente azione di rivalsa nei confronti dello stesso Comune;
Vista	la nota 1084 del 18.01.2021, con la quale l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, rispondendo alla nota 438 del 07.01.2021 di questo DRAR, ha escluso la possibilità dell'intervento sostitutivo prospettato;
Vista	la nota 4588 del 02.02.2021, con cui questo Dipartimento ha trasmesso al Comune di Messina il parere di cui sopra, evidenziando come la ripresa dell'iter tecnico-amministrativo dipenda, di fatto, soltanto dalla volontà dello stesso Comune di sciogliere la condizione dettata dal Giudice delegato del Tribunale di Messina con provvedimento del 21.10.2020;
Vista	la nota 86093 del 27.3.2021, acquisita al prot.12567 del 29.3.2021, con la quale il Comune di Messina ha riscontrato la nota 4588 del 02.02.2021, comunicando il convincimento dell'Amministrazione Comunale della "impossibilità di prestare adesione" al provvedimento del Giudice Delegato del Tribunale Fallimentare, e ribadendo ancora che le AIA sarebbero state cedute dal Comune di Messina all'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti giusta Ordinanza n°300 del 04.12.2013;
Vista	la nota 15920 del 21.4.2021, con la quale il RUP ha proposto la conclusione del procedimento in oggetto con la mancata realizzazione degli impianti finanziati ed aggiudicati, di modo da non pregiudicare o ritardare l'iniziativa di programmazione, autorizzazione, progettazione, aggiudicazione e realizzazione dei lavori, collaudo e gestione di <u>un nuovo impianto</u> che, in regime normativo ordinario ed attuale, compete al soggetto affidatario della SRR territorialmente interessata, ai sensi della l.r.9/2010;
Visti	la nota 29030 del 23.7.2021, con la quale il Dirigente generale DRAR, a seguito della Conferenza dei Servizi del 06.7.2021, ha chiesto: A) al Comune di Messina e alla SRR Area Metropolitana di Messina, secondo le rispettive competenze e nel rispetto dell'attuale contesto normativo di settore, di determinare il soggetto attuatore dell'intervento, a partire, preferibilmente, dall'istituzione delle AIA scadute ai fini della ripresa del procedimento a partire dal rinnovo delle autorizzazioni ambientali; B) alla Curatela Fallimentare di Messinambiente in Liquidazione, di rivalutare la posizione finora espressa, sempre in coerenza con i propri fini istitutivi, allo scopo di superare la clausola che ha reso l'Ordinanza del Giudice delegato del Tribunale Fallimentare del 22.10.2020 di fatto, interdittiva del procedimento;
Vista	la nota 50208 del 23.12.2021, indirizzata al Comune di Messina, alla SRR Area Metropolitana di Messina e, per conoscenza, anche alla Curatela Fallimentare di Messinambiente Spa e alla mandataria dell'ATI aggiudicataria, Consorzio Integra Soc. Coop., con la quale il Dirigente generale DRAR ha comunicato che si procederà alla conclusione del procedimento <u>senza la realizzazione delle opere</u> in quanto non procedibile, per le motivazioni che il RUP ha riportato nella propria nota 15920 del 21.4.2021; lo stesso RUP è stato onerato di procedere alla redazione degli atti conseguenziali alla conclusione del procedimento;
Rilevato	che la predetta nota 50208 del 23.12.2021, indirizzata a tutti i soggetti coinvolti, assolve all'obbligo di comunicazione per la partecipazione al procedimento, ai sensi dell'art.7 della Legge 07.8.1990, n°241, aggiornata al d.L. 76/2020;
Visto	il dDg 193 del 18.3.2022, con il quale: (art.2) è stato preso atto che, a seguito della nota 50208 del 23.12.2021, nessuno dei destinatari (Comune di Messina, SRR Area Metropolitana di Messina, Curatela Fallimentare di Messinambiente Spa, mandataria dell'ATI aggiudicataria, Consorzio Integra Soc.Coop.) ha fatto pervenire memorie, richieste, proposte, osservazioni; (art.3) è stata revocata l'aggiudicazione dell'appalto " <i>Procedura aperta per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della piattaforma impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti urbani in contrada Pace nel Comune di Messina - CUP J44E13000340001 - CIG 55388378E1</i> " di cui alla Disposizione n°37 del 20.5.2015 del Dirigente generale DRAR ex OCDPC 148/2014 in materia di rifiuti in favore dell'ATI della cui composizione attuale questa Amministrazione ha preso atto con disposizione n°104 del 17.9.2020 del Dirigente generale DRAR ex OCDPC 148/2014; (art.4) è stato preso atto che il procedimento in oggetto " <i>Gara d'appalto mediante procedura aperta per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della piattaforma impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti urbani in contrada Pace nel Comune di Messina - CUP J44E13000340001 - CIG 55388378E1</i> " è concluso senza la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di cui al progetto definitivo approvato con Ordinanza n°368 del 30.12.2013 del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti ex

OPCM del 09.7.2010, n°3887 – d.L. 43/2013; (art.5) il RUP è stato onerato di ottemperare agli atti conseguenziali al presente provvedimento, discendenti dal d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e dal Codice Civile;

- Evidenziato che l'art.1, comma 6, dell'OCDPC 148/2014 stabilisce quanto segue: *“Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 2 residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti [...] può disporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura di soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art.5 della Legge 04.02.1992, n°225. Tale Piano sarà oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'art.15 della Legge n°241 del 07.8.1990 e ss.mm.ii., tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana”*;
- Vista la nota 17044 dell'11.5.2022, con la quale il RUP ha chiesto all'Ufficio ex Contabilità Speciale n°5446 di comunicare le economie da defanziare;
- Vista la nota 17315 del 13.5.2022, con la quale lo STAFF 4 - *“Programmazione fondi comunitari, nazionali e regionali”*, a firma del Dirigente generale DRAR ha riscontrato la predetta nota 17044 dell'11.5.2022, trasmettendo le schede dei pagamenti effettuati a valere sull'ordinanza Commissariale di finanziamento n°368 del 30.12.2013;
- Visto il dDg 497 del 14.6.2022 con il quale l'arch. Rosalba Consiglio è stata nominata Dirigente del Servizio 04 - *“Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica”*;
- Rilevato che, dalle predette schede, risultano economie per € 14.917.040,57, a fronte del finanziamento complessivo di € 14.972.906,96;
- Ritenuto di defanziare l'intervento nei limiti delle somme non spese, pari a € 14.917.040,57; per quanto espresso in narrativa, ai sensi della vigente normativa,

DISPONE

- Art.1** Per quanto non richiamato in preambolo, si richiama integralmente il dDg 193 del 18/03/2022.
- Art.2** Il defanziamento di € 14.917.040,57 (Euro quattordicimilioninovecentodiciassettemilaquaranta/57), somme non spese rispetto al finanziamento complessivo di € 14.972.906,96 di cui all'Ordinanza n°368 del 30.12.2013 del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti ex OPCM del 09.7.2010, n°3887 – d.L. 43/2013.
- Art.3** L'importo di cui all'art.2 precedente rientra tra le disponibilità di cui alla contabilità speciale n°5446, appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sez. Palermo, intestata al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC 148/2014 e ss.mm.ii.
- Art.4** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – in ossequio all'art.68 della l.r.21 del 12.8.2014, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r.9 del 07.5.2015, – a trasmesso all'Ufficio di Ragioneria ex OCDPC 148/014 per le annotazioni di competenza.

Palermo, _____

Il Responsabile del Procedimento

ing. Antonino Margagliotta

Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell'ufficio

Il Dirigente Servizio 04

Rosalba Consiglio

ROSALBA
CONSIGLIO

Firmato digitalmente
da ROSALBA
CONSIGLIO
Data: 2022.07.21
11:33:28 +02'00'

Il Dirigente generale

Foti



Firmato digitalmente
da CALOGERO FOTI
Data: 2022.07.21
11:57:07 +02'00'